

ORDINANZA N° 18

ORARI ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE SECONDA PARZIALE RETTIFICA

IL SINDACO

Richiamate le proprie Ordinanze n. 16 del 29 giugno 2007 e n. 17 del 4 luglio 2007, con le quali sono stati fissati il limite giornaliero minimo e massimo di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in vigore dal 16 luglio;

Ritenuto opportuno, per meglio soddisfare le esigenze dei consumatori, apportare parziali modifiche all'orario massimo di chiusura in alcuni giorni della settimana degli esercizi ubicati nel centro storico riconducibili all'attività di cui alla lettera h) del punto 2.2 degli indirizzi applicativi della L.R. 30/05 approvati dalla Regione Marche con D.G.R. n° 864 del 24/07/06 (wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili);

Sentiti il Responsabile del Settore Sviluppo Economico, il Comandante della Polizia Municipale e il Comandante della Stazione Carabinieri;

ORDINA

Il punto 1.1 dell'Ordinanza n. 16 del 29 giugno 2007 è modificato come segue:

Esercizi ubicati nel centro storico (individuati nel PRG come zone "A")
orario minimo di apertura 06 – orario massimo di chiusura ore 02
per gli esercizi riconducibili all'attività di cui alla lettera h) del punto 2.2 degli indirizzi applicativi approvati dalla Regione Marche con D.G.R. n° 864 del 24/07/06 (wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili) nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi è consentita la chiusura alle ore 03

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono tenuti a far osservare la presente Ordinanza.

Castelfidardo, 17 luglio 2007

IL SINDACO
Mirco Soprani